



Ufficio del dirigente

13679 - SEGNATURA_1631515941_DL 122 Grenn Pass

- AI personale docente
- AI personale non docente
- AI personale esterno all'amministrazione
- AI genitori degli alunni
- A tutti gli utenti/fornitori dell'istituto
tramite pubblicazione su
sito web <https://www.liceoartisticocatalano.edu.it/>
- AFFISSIONE ALL'INGRESSO DELL'ISTITUTO**
- Ai Delegati al controllo Green pass
Personale di portineria
Ufficio personale
- AI Direttore Sga, per gli adempimenti connessi
- Agli Uffici di segreteria, area Personale
- Agli Atti - Sicurezza 21-22

OGGETTO: D.L. 122 del 10/09/2021 – POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN-PASS PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA

Si informano i destinatari in indirizzo che il nuovo D.L. 122 del 10/09/2021 prevede che, a partire dall' **11 settembre 2021**, per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative:

fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **CHIUNQUE** accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19**.

La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 **NON SI APPLICA** ai bambini frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, **agli studenti della scuola secondaria di II grado**, agli studenti frequentanti i la IeFP e i corsi IFTS. Restano assoggettati, invece, all'obbligo gli studenti che prendono parte agli ITS.

Allo stesso modo, le disposizioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 **NON SI APPLICANO ai soggetti esenti** sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021. Sulla base di tale circolare, **fino al 30 settembre 2021** (salvo ulteriori disposizioni) tali certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione antiSARS-CoV-2.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);



- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Il compito di verificare il possesso di detta certificazione è in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni (come già previsto dal D.L.111/2021)

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro, le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 (o della relativa esenzione), spettano, oltre che ai Dirigenti scolastici **anche ai rispettivi datori di lavoro.**

Per il personale scolastico il Ministero ha emanato con nota 953 nuove procedure per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 attraverso l’accesso al Sistema Informativo dell’Istruzione.

Si precisa che il sistema consente di effettuare la ricerca sul personale effettivamente presente in servizio. Sulle nuove modalità si forniscono Informativa sul trattamento e delega funzioni e compiti.

Tale modalità di verifica si affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19” che rimane, comunque, una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere agli obblighi di legge.

Per la violazione delle disposizioni circa il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (o della, eventuale, esenzione) è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Rosalia Marturana

Documento a firma autografa conservato agli atti della scuola